



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 323 dell'8/04/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 7 aprile 2022, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GISELDA TORELLA

54) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. THE BLACK EAGLES ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ROMA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 85 LND DEL 24/03/2022
(Gara: THE BLACK EAGLES ROMA – POL. SOC. CASTELLINSIEME del 20/03/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Giovanni Grauso

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

41) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. MARANO EQUO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CIGNITTI FABIO FINO AL 23/02/2027 CON PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO E CATEGORIA DELLA FIGC, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 248 LND DEL 24/02/2022 (Gara: NUOVA POLISPORTIVA AGOSTA – MARANO EQUO del 20/02/2022 – Campionato Seconda Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,
sentito l'arbitro

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, relativamente alla sanzione della perdita della gara, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..
Di accogliere altresì parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del dirigente Cignitti Fabio nell'inibizione fino al 23/02/2027.
Il contributo va restituito.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

42) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MORANI GIORDANO FINO AL 31/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 161 SGS DEL 24/02/2022 (Gara: PRO CALCIO CECCHINA – FALASCHELAVINIO del 20/02/2022 – Campionato Under 16 Regionale Maschile)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,
sentito l'arbitro

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, rideterminando la sanzione a carico del calciatore, con funzioni di assistente di parte, Morani Giordano nella squalifica fino al 24/02/2024.
Il contributo va restituito.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

43) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CECCANO CALCIO 1920, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRUNI DIEGO FINO AL 24/02/2026, DEL CALCIATORE IANNARILLI SAMUELE FINO AL 24/02/2023 E DEL CALCIATORE LIBURDI JACOPO FINO AL 30/04/2022, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 248 LND DEL 24/02/2022 (Gara: CECCANO CALCIO 1920 – ARCE 1932 del 19/02/2022 – Campionato Juniores Under 19 “B” Regionale)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,
ascoltata la società,
sentito l'arbitro

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Iannarilli Samuele al 30/11/2022.

Di respingere altresì il reclamo, confermando la decisione impugnata relativamente alle squalifiche a carico dei calciatori Bruni Diego e Liburdi Jacopo.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

50) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CASAL BARRIERA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 279 LND DEL 15/03/2022 (Gara: CASAL BARRIERA – ANZIO CALCIO 1924 del 13/03/2022 – Campionato Eccellenza)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, riformando la sanzione in quella prevista dall'art.28, comma 4 del C.G.S. e, per l'effetto, disponendo lo svolgimento di n. 1 gara a porte chiuse.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

51) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. CORI MONTILEPINI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RESPINGIMENTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 134 SGS DEL 16/03/2022

(Gara: POMEZIA CALCIO 1957 – CORI MONTILEPINI del 5/03/2022 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Latina)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

56) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. ARCE 1932, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FRAIOLI FILIPPO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 190 SGS DEL 24/03/2022

(Gara: ARCE 1932 – ATLETICO MORENA SSDARL del 19/03/2022 – Campionato Under 16 Regionali Maschili)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Fraioli Filippo a 4 gare.

Il contributo va restituito.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Publicato in Roma l'8 aprile 2022

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli